

Edizione di venerdì 1 luglio 2016

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Sul riclassamento di strutture ricettivo - alberghiere](#)

di Giovanni Valcarenghi, Giuseppe Colaiutti

AGEVOLAZIONI

[Tassazione delle riserve in sospensione decisiva nelle assegnazioni](#)

di Enrico Ferra

PROFESSIONISTI

[La consulenza "al volo" è fonte di responsabilità professionale](#)

di Fabrizio Dominici

ADEMPIMENTI

[On line le regole per trasmettere i corrispettivi da vending machine](#)

di Alessandro Bonuzzi

CRISI D'IMPRESA

[Le linee guida del "nuovo" concordato preventivo](#)

di Marco Capra

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

IMU E TRIBUTI LOCALI

Sul riclassamento di strutture ricettivo - alberghiere

di **Giovanni Valcarenghi, Giuseppe Colaiutti**

Ultimamente si sta assistendo a provvedimenti di **classamento** da parte dell'Amministrazione finanziaria che interessano **strutture ricettive alberghiere** (come ad esempio i villaggi turistici), attraverso i quali unità abitative minime, come ad esempio i **bungalow**, vengono di fatto equiparati ad unità immobiliari con potenzialità funzionale e reddituale autonoma.

Per essere più precisi, in più di un'occasione, ed in particolare nelle zone di villeggiatura, si è assistito alla attribuzione di **classe A/2** (rispetto alla precedente D/2) ai **bungalow**, a seguito di sopralluoghi di funzionari dell'Agenzia del Territorio.

Tali modifiche sono motivate, sostanzialmente, sul contenuto:

- della **circolare dell'Agenzia del Territorio n. 4/T del 16 maggio 2006**;
- e della **risoluzione n. 8/E del 2014**.

Nel primo documento di prassi citato, si sostiene preliminarmente la **piena autonomia dell'ordinamento catastale** rispetto a quanto dettato dalle norme urbanistiche e, quindi, per questa via l'Amministrazione finanziaria considera del tutto fattibile il frazionamento delle RTA in diverse categorie catastali.

Il secondo documento, in risposta ad un quesito specifico, afferma che, in ragione delle caratteristiche degli immobili, è possibile che anche un D/2, in coerenza con le caratteristiche tecniche rilevabili, possa essere **riaccatastato** in una delle categorie del gruppo "A".

Sulle conseguenze pratiche della coesistenza di dati catastali diversi da quelli urbanistici si dirà in seguito.

Eccependo innanzitutto la bontà dell'interpretazione compiuta dall'Amministrazione finanziaria riguardo all'articolo 2 del D.M. del 2/1/1998, poiché **è indubbio che non si può certo attribuire "potenzialità di autonomia funzionale e reddituale"** – come stabilito dalla norma citata – **ai bungalow**, perché adatti al solo uso stagionale estivo, difettando di allacciamenti stabili e autonomi alle reti tecnologiche (acquedotto comunale, gas metano, ed energia elettrica), sorge un ulteriore e rilevante problema riguardo alla **fiscalità locale** (IMU e TASI) delle unità interessate dal nuovo classamento.

Ad opinione di chi scrive, infatti, le maggiori problematiche per un'azienda turistico alberghiera destinataria di un simile provvedimento si riflettono sulle imposte di natura

patrimoniale e non tanto per gli aspetti legati all'imposizione indiretta e diretta.

Partendo dalla considerazione che tali unità abitative minime sono inserite in un complesso turistico dove vengono erogati altri servizi (come, ad esempio, ristorazione, pulizie, cambi di biancheria, intrattenimento, sorveglianza etc.), si può legittimamente affermare che, anche qualora tali unità fossero riclassificate da D/2 in A/2, nulla cambierebbe in tema di fiscalità diretta che indiretta, in quanto la messa a disposizione dei turisti di un immobile, ora riclassificato in abitativo, **non configurerebbe mai una mera locazione abitativa**, evitando così tutti i pregiudizi derivanti da tale regime, *in primis* la detraibilità dell'IVA da parte dell'impresa.

Giurisprudenza costante della Cassazione (ex multis, sentenza 20 marzo 2014, n. 6502), ha sostanzialmente affermato che il **discrimine** tra mere operazioni locative ed operazioni che rientrano nell'attività propriamente commerciale, come ad esempio quelle di un'impresa alberghiera, deve essere individuato nella presenza o meno di **forniture di servizi** che non siano meramente accessori alla locazione.

Pertanto, qualora le unità abitative in commento siano locate – nell'ambito di un'attività riconducibile al settore turistico-alberghiero secondo la normativa regionale di settore ad uso turistico – i relativi **canoni resteranno assoggettati ad IVA con applicazione dell'aliquota del 10 per cento**, ai sensi del n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 (cfr. circolare 1 marzo 2007, n. 12/E e risoluzione 10 agosto 2004, n. 117/E), riferito alle prestazioni di alloggio in strutture ricettive.

Anche ai fini dell'imposizione diretta un eventuale classamento delle unità immobiliare da D/2 a A/2 non comporterebbe cambiamenti sotto il profilo dell'imposizione, posto che l'attività svolta dalla società con abitualità e con organizzazione di capitale e lavoro (art. 55 del TUIR) rimarrebbe nell'ambito d'impresa; conseguentemente gli immobili seppur accatastati in categoria abitativa non perderebbero il requisito di **strumentalità**. In altre parole, configurandosi i *bungalow* come **immobili strumentali per destinazione** rispetto alla finalità dell'impresa turistico alberghiera, i relativi proventi derivanti dalla locazione degli stessi concorrerebbero a formare il reddito in base a **costi e ricavi** e non secondo le modalità proprie dei redditi fondiari.

Come anticipato, dunque, i profili più critici si riscontrano nell'ambito della liquidazione e pagamento dell'IMU e della Tasi dovendo il contribuente fare riferimento ai **dati catastali**. In assenza di una ritrattazione dell'Amministrazione finanziaria si aprirà la strada a numerosi contenziosi nell'ipotesi in cui il contribuente non dovesse liquidare le imposte locali sulla base delle nuove risultanze catastali che con ogni probabilità comportano un **esborso maggiore**.

Ma il maggior tributo non è l'unico aspetto da considerare, giacché si creerebbe una situazione paradossale dove, all'interno della stessa pubblica Amministrazione, **coesisterebbero situazioni catastali**, gestite dall'Amministrazione finanziaria, **ben diverse dalle situazioni urbanistiche**, ad appannaggio delle Amministrazioni locali. Queste asimmetrie, a ben vedere, potrebbero creare problemi anche in altri ambiti, si pensi ad esempio alle ipotesi di compravendite di immobili

che di fatto potrebbero bloccarsi.

Da qui l'auspicio di un provvedimento a livello centrale che chiarisca la portata dell'articolo 2 del D.M. del 2/01/1998, specificando **l'esclusione dei *bungalow* dalle unità immobiliari con potenzialità funzionale e reddituale autonoma.**

AGEVOLAZIONI

Tassazione delle riserve in sospensione decisiva nelle assegnazioni

di **Enrico Ferra**

I chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la **circolare n.26/E/2016** hanno consentito di quantificare con un "discreto" margine di fiducia gli oneri tributari connessi all'operazione di assegnazione agevolata dei beni immobili, consentendo ai soggetti interessati di stimare i relativi effetti. Un margine di fiducia, purtroppo, solo "discreto" perché a pochi mesi dalla scadenza del termine previsto per l'assegnazione dei beni mancherebbero all'appello importanti precisazioni sul trattamento tributario delle **riserve in sospensione d'imposta da annullare come contropartita contabile dell'assegnazione**.

Si è evidenziato da più parti come la disciplina in commento appaia particolarmente interessante per quelle società che in passato hanno sfruttato le diverse leggi di rivalutazione degli immobili e trovano oggi oltremodo difficoltoso il superamento del "**test di operatività**" di cui all'articolo 30 della Legge n.724/1994.

Tale test rappresenta un efficace strumento repressivo nel contrastare l'abuso della persona giuridica e ciò **perfino quando l'abuso non c'è**. Il riferimento è ai soggetti in liquidazione, che di fatto sostanzialmente hanno "rinunciato" allo scopo lucrativo per avviarsi alla definizione dei rapporti pendenti. Anche in questi casi, è bene ricordarlo, il citato test prescinde dalla circostanza che il patrimonio aziendale sia di fatto in "disgregazione" ed impone alle società di ritrarre la medesima redditività (con la medesima regolarità) presunta nelle ipotesi di continuazione.

Entrando nel merito dell'operazione di assegnazione, con la pubblicazione del **documento del CNDCEC** nel mese di marzo 2016 è divenuto chiaro che, a prescindere dal valore (**normale o catastale**) prescelto per perfezionare l'operazione da un **punto di vista fiscale**, da un **profilo civilistico** la società e i soci sono liberi di stabilire un valore di riferimento per dare concreta attuazione all'assegnazione, fermo restando che l'adozione del **valore di mercato** risulta essere la soluzione più fedele alla sostanza dell'operazione e quella più rispettosa della parità di trattamento tra i soci. Ciò è quanto emerge, del resto, dall'esempio proposto dall'Agenzia delle entrate nel citato documento di prassi, dove si evidenzia che, a fronte di un valore catastale dell'immobile di 90, vengono annullate riserve di utili per 100, pari cioè al valore normale del bene assegnato.

Da un punto di vista strettamente tributario, è divenuto poi sempre più evidente che la **norma non richiede una perfetta corrispondenza** tra il valore (normale o catastale) che il contribuente

sceglie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'**8%** o del **10,5%** sulle **plusvalenze** ed il **valore di (effettiva) assegnazione** ai fini della tassazione sostitutiva del **13%** sulle *"riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci"*. In altri termini, per la determinazione dell'imposta sostitutiva del 13% la norma prende a riferimento un valore che appare (almeno concettualmente) slegato dal valore (catastale o normale) dell'immobile che la società prende a riferimento per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e che, d'altro canto, il socio assume per la determinazione del dividendo in natura.

In termini operativi, si è dunque sostenuto che se da un punto di vista civilistico/contabile la riduzione del patrimonio netto deve corrispondere al valore effettivo di assegnazione, per lo **stesso importo** dovrebbero essere ridotte le riserve in sospensione di imposta.

Tuttavia, la scelta del valore da attribuire non sembrerebbe priva di conseguenze ai fini fiscali. La lettura rigorosa dell'ultimo periodo del comma 116 della Legge di Stabilità 2016 (*"Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci [...] sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento"*) indurrebbe infatti a ritenere che la base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva del 13% sia rappresentata dal valore attribuito al bene e quindi, di fatto, alla parte di **riserve in sospensione d'imposta necessarie ed effettivamente utilizzate** per rappresentare contabilmente l'operazione di assegnazione; a nulla rilevarebbe in quest'ottica il valore catastale adottato dalla società per la determinazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze.

Di conseguenza, tornando all'esempio sopra proposto, se le riserve annullate fossero in sospensione d'imposta, il valore normale (100) rappresenterebbe la base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 13% in capo alla società.

PROFESSIONISTI

La consulenza “al volo” è fonte di responsabilità professionale

di **Fabrizio Dominici**

Prendo spunto dal commento alla **sentenza n. 13007 del 23 giugno 2016** apparso su Euroconferencenews lo scorso **25 giugno**, per fare il punto della situazione sulla responsabilità professionale o meglio per comprendere quali siano gli **elementi che possono costituire fonte di responsabilità professionale**.

La Cassazione con la **sentenza n. 24213** del 27.11.2015 ci ha rammentato che l'articolo 2043 cod. civ. prevede che **ciascuno è responsabile del danno causato ad altri con una condotta colposa o dolosa**. Mentre non esistono dubbi circa la necessità di risarcimento del danno causato da condotta dolosa, qualche dubbio residua per le condotte colpose.

Secondo i Supremi Giudici la colpa di cui all'articolo 2043 cod. civ., “...*consiste nella deviazione da una regola di condotta*”, costituita, non solo dal mancato rispetto di una la norma giuridica, ma, (sentite bene) “... *quale mancata applicazione di una doverosa cautela*”.

Ed è quindi proprio tale **doverosa cautela** che deve contraddistinguere la condotta del professionista in relazione agli adempimenti che gli vengono richiesti.

L'accertamento della **colpa** si fonda quindi sull'accertamento della violazione delle norme giuridiche **o di comune prudenza**, accertamento che va compiuto alla stregua dell'articolo 1176 cod. civ., pacificamente applicabile anche alle ipotesi di responsabilità extracontrattuale (*ex multis*, Cassazione sentenza n. 17397 del 08/08/2007).

Se ribaltiamo tale insegnamento sulla sentenza della Cassazione n. 13007, avremo che il collega non avrebbe utilizzato la necessaria prudenza, poiché avrebbe dovuto informare il cliente, circa la necessità di avere un difensore abilitato nelle giurisdizioni superiori, onde valutare **la possibilità di (far) proporre ricorso per Cassazione**.

In verità dalla lettura integrale della sentenza si evince con chiarezza che l'orologiaio si era rivolto al dottore commercialista (che non era il precedente difensore) senza avergli preventivamente fornito il fascicolo di causa da cui era scaturita la sentenza di condanna; insomma, probabilmente l'orologiaio aveva richiesto un parere al collega su di un argomento non conosciuto, dal collega, così come succede spesso nei corridoi dei nostri studi professionali.

Mi riferisco alle **richieste abbastanza usuali dei clienti**, che al solo fine di evitarsi la parcella ci richiedono il (semplice) **parere professionale “al volo”**, (“... *ci da un'occhiata dottore* ...”), il quale

non solo non si può seriamente dare, ma che da oggi può anche costituire fonte di danno con conseguente obbligo di **risarcimento**.

Tutti noi infatti sappiamo quali e quante **cautele** vadano utilizzate nella gestione del contenzioso, che, contrariamente a quanto si pensi, non è figlio di un di(ritt)o minore, perché incide direttamente sulla vita degli imprenditori e molto spesso assorbe gran parte della vita dei professionisti.

Il danno, ci insegna la Suprema Corte, andrà valutato diversamente a seconda che esso sia la conseguenza dell'inadempimento di obbligazioni comuni oppure la conseguenza dell'inadempimento di una attività professionale. Nel primo caso, il parametro della valutazione della condotta del responsabile del danno, va ricercato nel **comportamento che avrebbe tenuto il cittadino medio** ovvero il *bonus pater familias*: vale a dire “ *la persona di normale avvedutezza, formazione e scolarità*”. Mentre nel secondo caso, e cioè in quello dei danni causati nell'esercizio di una attività professionale, il parametro di valutazione della condotta del responsabile del danno, va ricercato nel **comportamento che avrebbe tenuto un ideale professionista medio** e cioè per dirla con le parole della Corte il c.d. “*homo eiusdem generis et condicionis*”.

Meditate quindi colleghi sul concetto di prudenza, ma soprattutto sappiate che quando affermate o meglio quando **non affermate** che il ricorso è di esclusiva pertinenza di un Cassazionista, rischiate di essere chiamati a risarcire il danno.

Per approfondire le problematiche relative al contenzioso tributario vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

ADEMPIMENTI

On line le regole per trasmettere i corrispettivi da vending machine

di **Alessandro Bonuzzi**

Con il **provvedimento n.102807** di ieri l'Agenzia delle entrate definisce le regole per la **trasmissione telematica** dei dati dei corrispettivi derivanti dall'utilizzo dei **distributori automatici** (cosiddetti *vending machine*): l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica **scatta dal 1° gennaio 2017**.

Si ricorda che il **D.Lgs. 127/2015** ha previsto, con decorrenza dal prossimo anno, la facoltà per le imprese, gli artigiani e i professionisti di trasmettere in via telematica i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni.

La stessa possibilità – quindi anche in questo caso si tratta di un regime non obbligatorio – è stata prevista per le imprese che effettuano le **operazioni per cui non vi è obbligo di fatturazione** (ex articolo 22 D.P.R. 633/1972), sempre a decorrere dal 1 gennaio 2017. Pertanto, anche questi soggetti possono **optare** per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi.

Solamente per i contribuenti che gestiscono distributori automatici, e quindi **svolgono l'attività di erogazione di beni e servizi mediante vending machine**, la comunicazione telematica dei corrispettivi è **obbligatoria**.

Il decreto prevede che tale obbligo venga assolto mediante soluzioni tecniche gradualmente e, quindi, che, tenendo conto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo delle *vending machine* in essere alla data del 1 gennaio 2017, consentano di **non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi**, garantendo comunque livelli di sicurezza e inalterabilità dei dati dei corrispettivi.

A tal fine, si rende necessaria, dapprima, l'applicazione di una **soluzione transitoria**, fino al 31 dicembre 2022, e, solo in un secondo momento, l'applicazione della soluzione "a regime".

In particolare, per consentire ai gestori delle *vending machine* di organizzarsi per tempo in vista del 1° gennaio prossimo, il provvedimento di ieri si occupa della "fase transitoria" definendo:

- le **specifiche tecniche** degli strumenti tecnologici attraverso cui operare la

memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi delle *vending machine*;

- le **regole tecniche** da seguire;
- l'individuazione delle **informazioni da trasmettere**, del loro formato e dei tempi di trasmissione;
- nonché i meccanismi e i processi di **certificazione delle componenti software** degli apparecchi attualmente utilizzati dagli operatori di mercato, volti a garantire la sicurezza e l'autenticità dei dati memorizzati e trasmessi.

Inoltre, si rende noto che nelle prossime settimane l'Agenzia metterà a disposizione dei contribuenti e degli operatori del settore del *vending* un'**area dedicata** all'interno del sito *web*, in cui trovare i servizi per **censire online** i propri distributori ed ottenere certificati per "sigillare elettronicamente" il file XML con cui trasmettere i dati dei corrispettivi registrati dagli apparecchi nella fase di erogazione dei prodotti.

Al termine della fase di censimento, l'Ufficio fornirà, sempre *online*, un **QR CODE da applicare su ogni apparecchio** in modo da consentire anche al singolo consumatore di riconoscere che il distributore, da cui sta acquistando il prodotto, è conosciuto all'Amministrazione e i dati dei suoi incassi verranno trasmessi alla stessa.

In futuro, con un successivo provvedimento, verrà disciplinata la **soluzione "a regime"**.

CRISI D'IMPRESA

Le linee guida del “nuovo” concordato preventivo

di **Marco Capra**

Come è noto, la **Legge n. 132/2015** ha apportato considerevoli innovazioni alla Legge Fallimentare, con l'intento di agevolare le procedure di gestione della crisi d'impresa.

In particolare, in tema di concordato preventivo, tre sono le **principali questioni** sulle quali è intervenuta la riforma: la reintroduzione della previsione di un soddisfacimento minimo (almeno il 20%) dei crediti chirografari nei concordati liquidatori, le offerte concorrenti e le proposte concorrenti.

Tali temi sono stati affrontati dal **Tribunale di Bergamo**, il quale, dopo un'analisi della Legge n. 132/2015, ha emesso la **circolare operativa n. 2/2016 del 3 marzo 2016**, fornendo le linee guida per una migliore comprensione della riforma.

Per quanto concerne la **soddisfazione minima dei crediti chirografari**, prevista dal comma 4, articolo 160 L.F., si denota la volontà del Legislatore di restituire la **credibilità** persa dalla procedura negli anni passati, in cui spesso vi è stata l'omologazione di concordati liquidatori i cui piani prevedevano percentuali irrisorie di soddisfacimento per il chirografo, così stimolando l'imprenditore a far emergere la crisi prima dell'erosione totale dell'attivo.

Sebbene tale previsione sia stata, per certi versi, **accolta favorevolmente** dalla dottrina, non mancano alcuni elementi di incertezza lasciati dal Legislatore.

In primo luogo, si registra la mancata modificazione dell'articolo 162, secondo comma, L.F., secondo il quale la proposta di concordato sarebbe inammissibile qualora “*non ricorrano i presupposti di cui agli articoli 160 commi primo e secondo e 161*”. Ci si chiede dunque se il mancato rispetto della soglia di soddisfacimento dei creditori chirografari non rilevi ai fini dell'ammissibilità della proposta, ovvero se il mancato rinvio dell'articolo 162 L.F. al comma quattro dell'articolo 160 L.F. sia solo frutto di un **difetto di coordinamento** tra norme.

Sempre con riferimento al quarto comma dell'art 160 L.F., ci si chiede inoltre se, in ipotesi di divisione dei creditori chirografari in classi, la percentuale di soddisfazione minima del 20% **debba essere rispettata anche all'interno della classe stessa**, oppure se il raggiungimento di tale soglia debba essere considerato all'interno della **generalità** dei crediti iscritti in chirografo.

Precisato che il comma quarto dell'articolo 160 L.F. si applica soltanto ai concordati liquidatori, **il Tribunale di Bergamo interpreta il raggiungimento della soglia di**

soddisfacimento dei creditori chirografari come rilevante ai fini della ammissibilità della proposta stessa, dal ché si desume che il mancato inserimento di tale previsione all'interno dell'articolo 162, secondo comma, sia da considerarsi come un mero difetto di coordinamento.

Secondo il Tribunale, inoltre, la possibilità di suddividere in classi le categorie di creditori, e di prevedere per ciascuna di esse delle percentuali di pagamento diverse, permetterebbe al debitore di proporre ad alcune classi di chirografari un pagamento inferiore al 20% purché, all'interno di tale categoria ***“la media ponderata di tutti i pagamenti sia pari o superiore alla soglia di legge”***.

Altra questione affrontata dai Giudici orobici è la disciplina delle **offerte concorrenti**, ora regolata dall'articolo 163-bis L.F..

La novella prevede che il Tribunale disponga una procedura competitiva per trovare offerte concorrenti nel caso in cui il piano di concordato preveda la cessione di azienda, rami d'azienda o di beni specifici a terzi già individuati. La nuova disciplina, applicabile a tutte le tipologie di concordato (sia liquidatorio, che in continuità) determina dunque **l'inammissibilità dei concordati in cui erano già stati predeterminati l'acquirente e le condizioni di cessione** (c.d. “concordati chiusi”).

Ciò non toglie che, secondo la circolare operativa qui in commento, ***“la proposta possa comunque essere accompagnata da un'offerta da parte di un soggetto già individuato”***, purché venga posta in essere da parte del Tribunale competente la procedura di ricerca di ulteriori soggetti interessati.

Infine, con riferimento alle **proposte concorrenti**, il Legislatore ha introdotto nella Legge Fallimentare, all'articolo 163, la possibilità di formulare una proposta di soddisfacimento concorrente dei creditori concorsuali da parte di soggetti titolari del **10% dei crediti** (risultanti dalla situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata del debitore) con la conseguente acquisizione del patrimonio del debitore.

Nella circolare del Tribunale di Bergamo si evidenzia come tra i soggetti legittimati possano essere ricompresi anche quelli che originariamente non facevano parte dei creditori concorsuali.

Tale proposta, da depositare entro i 30 giorni che precedono l'adunanza dei creditori, può essere avanzata solo qualora il debitore non offra il pagamento **almeno del 40%** dei crediti chirografari (30% se si tratta di concordato in continuità) e sarà successivamente valutata in sede di adunanza dalla massa dei creditori, insieme alla proposta concorrente del debitore.

La *ratio* di questo nuovo elemento è quello di spingere il debitore ad attivarsi tempestivamente verso un **risanamento** della propria azienda, evitando il subentro di un possibile proponente concorrente tramite la previsione di soddisfacimento di almeno il 40% dei crediti iscritti in chirografo (30% nell'ipotesi di concordato in continuità).

Il contributo del Tribunale di Bergamo è sicuramente da apprezzare, vuoi perché migliora la comprensione della riforma, vuoi perché contribuisce a superare alcune incertezze operative.

L'auspicio è che altre Sezioni Fallimentari vogliano **proseguire** l'opera.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

La mala setta



Francesco Benigno

Einaudi


Prezzo – 35

Pagine – 445

Questo libro si propone di affrontare in modo nuovo la questione del crimine organizzato italiano nella seconda metà del XIX secolo, utilizzando la categoria di «classi pericolose». Questa impostazione è diversa dalla prospettiva, comunemente adottata, che punta viceversa a studiare il crimine organizzato ottocentesco ex post, per così dire, «dall'oggi», e cioè a partire dalle forme e dalle strutture che la criminalità organizzata si è data durante il secondo dopoguerra. Vi è al fondo di questa prospettiva un residuo di un pregiudizio di stampo romantico, l'idea per cui vi siano dei soggetti separati, «i criminali», intesi come un popolo a parte, portatore di inequivocabili stigmate comportamentali e attitudinali che li rendono sempre uguali a sé stessi malgrado il tempo trascorso. L'adozione del modello delle «classi pericolose» consente invece di muoversi in direzione opposta, basandosi sulla concezione del crimine condivisa nell'Ottocento. Tutto ciò ha conseguenze importanti. Piuttosto che considerare, ad esempio, l'analisi della mafia delle origini come una sorta di premessa utile a sceverare le radici lunghe di pratiche criminali che daranno poi luogo nel XX secolo a «Cosa nostra», esso invita invece a immergersi nella confusione dei discorsi e delle pratiche di quell'epoca. Inoltre, una prospettiva del genere obbliga a riunire ciò che è stato artificialmente separato, vale a dire l'indagine sulla camorra a quella sulla mafia. Vi è infine il bisogno di

uscire da una certa concezione ristretta della storia del crimine come storia sociale intesa alla vecchia maniera, reintroducendovi le urgenze della politica e le forme dell'immaginario collettivo. Lo sviluppo del crimine organizzato nei primi due decenni dell'Italia unita, e in particolare la crescente popolarità di mafia e camorra considerate alla stregua di sette segrete, è strettamente legato alla lotta dello Stato contro gli eversori, repubblicani prima e socialisti internazionalisti poi. In questo dirompente e innovativo libro, Francesco Benigno illustra il rapporto tra il neonato Stato italiano e la criminalità organizzata, avvalendosi di fonti d'epoca poliziesche e giudiziarie oltre che delle fonti giornalistiche coeve. Il risultato dell'indagine mostra come attorno al nodo dell'ordine pubblico la società italiana si divida e si ricomponga lungo linee di frattura che oppongono – a Nord come a Sud – svariate opzioni ideali e politiche e differenti concezioni della pubblica sicurezza. Il libro mostra anche la genesi di pratiche poliziesche di manipolazione, infiltrazione e diversione comuni in epoca liberale e che, attraverso il fascismo, sono poi transitate nell'Italia repubblicana.

Estetica senza dialettica – Scritti dal 1933 al 2014



Gillo Dorfles

Bompiani

Prezzo – 70

Pagine 2784

Includere tutto quanto non può essere escluso dal discorso estetico. Questo potrebbe essere il principio orientativo che ha sempre guidato la ricerca di Gillo Dorfles nel campo dell'estetica, cominciata sullo spartiacque tra primo e secondo Novecento filosofico. Questo anche potrebbe riassumere il criterio adottato nell'ordinare un così possente "libro di una vita", che appare in tal misura ampio perché la vita intellettuale del suo autore è stata di particolare ampiezza. A suo confronto, le restrizioni schematiche di tanti indirizzi filosofici o estetici solo accademici paiono preoccupazioni di una scolastica che ha premura di creare partizioni. Che cosa è estetica, che cosa rientra in essa e che cosa no. Questo libro, invece, raccogliendo tutto intero un orientamento sin dalla sua origine, sin dal primo grado della sua iniziazione, potrà

somigliare a una grande introduzione, anziché a un libro consuntivo. Ampiezza, dunque, secondo i canovacci della disciplina che non possono essere scissi, che già i fondatori della stessa (e tra di essi Vico e Baumgarten) dettavano come suoi protocolli, consapevoli che delimitare un sapere come l'estetica vuol dire circoscrivere un sistema "complesso". Non potremmo pensare all'autore dell'Estetica del mito (e di quanti mai altri miti filosofici dell'estetica) senza pensare contemporaneamente all'autore di Nuovi riti, nuovi miti, Dal significato alle scelte, La perdita dell'intervallo. Innalzare dighe tra l'uno e l'altro sarebbe incomprensibile, proprio in virtù di quell'aisthesis cui sempre essi risalgono, nell'arte, nella conoscenza, nell'"estetica del quotidiano". Riaffrontando così il pensiero mitico, rileggendo Cassirer, Schelling e Vico, avvertendo l'originalità che scaturisce ancora dalla facoltà fantastica postulata da Croce (sciolto dai viluppi idealistici), il pensiero dell'autore ripercorre in modo audace tutte le esperienze, anche quelle che il suo secolo (e la sua generazione, soprattutto) ha scacciato. L'impressione che il lettore può trarre, inoltrandosi in così tanti spazi e dimensioni che circoscrivono oltre ottant'anni di pensiero e di esercizio critico, secondando le profondità come le superfici, sarà quella di uno spirito che ha sempre superato il banale senso di equilibrio, il dignitoso veto imposto agli uomini di "scienza" di non oltrepassare la frontiera stabilita, mentre si accorgerà che l'autore ha sempre perorato la "libertà di scelta" (come filosofo, come critico, come artista) e, con essa, ricercato l'asimmetrico.L.C.

Diluvio di fuoco



Neri Pozza

Amitav Ghosh

Prezzo – 18,50

Pagine – 704

È il 1840 a Canton e l'opera del commissario Lin, inviato dall'Imperatore a porre fine al contrabbando dell'oppio per salvare le terre del Celeste Impero, ha già mutato il volto della città. Dell'antica Fanqui-town, l'enclave straniera, è rimasto poco o nulla. La factory britannica, un tempo l'edificio più affaccendato e grandioso dell'enclave, è chiusa e sbarrata, le verande deserte, le lancette dell'orologio del campanile ferme. I mercanti inglesi sono stati espulsi;

non prima, però, d'aver consegnato l'intero carico celato nelle stive delle loro navi. Le confische imperiali cinesi, tuttavia, non passano affatto sotto silenzio a Londra. Troppo importante l'oppio per le casse della regina, e troppo grandi e innumerevoli le opportunità di profitto in quella zona del mondo, per non scatenare una guerra sotto l'insegna della libertà di commercio. Gli uomini della Ibis – ciurma, passeggeri e coolies – si ritrovano nel cuore del conflitto sotto bandiere diverse, a rappresentare le opposte culture, tradizioni, costumi in gioco in quel confronto globale. Convinto che una spedizione britannica, favorita dal denaro dei mercanti, possa non soltanto generare enormi profitti, ma inaugurare anche un nuovo tipo di guerra in cui gli uomini d'affari siano protagonisti a pieno titolo, il proprietario della Ibis, Mr Burnham, spedisce la goletta, carica d'oppio, nelle acque del Mar Cinese Meridionale. E nomina commissario di bordo l'americano Zachary Reid, risoluto nel suo nuovo compito al servizio degli inglesi, ma sempre ossessionato dal ricordo dell'enigmatica Paulette Lambert Neel, l'ex raja di Raskhali caduto in rovina e artefice di una rocambolesca fuga dalla Ibis in compagnia di un gruppo di detenuti, i famigerati coolies, sceglie, invece, la sponda opposta, e a Canton figura tra gli informatori di rilievo del commissario Lin, e del suo tentativo di dotare la marina del Celeste Impero di imbarcazioni adeguate al confronto con la potente flotta britannica. Perso ogni contatto col padre, Raju, il figlio di Neel, parte alla volta di Canton deciso a ritrovarlo e finisce arruolato come pifferaio nella Bengal Native Infantry, il corpo dei sepoys nelle cui fila milita, orgoglioso e impettito nella sua impeccabile divisa, l'havildar Kesri Singh, fratello di Deeti, la vedova ribelle. Il giovane lascaro Jodu, infine, convertitosi agli insegnamenti del Profeta, decide di combattere dalla parte degli infedeli che adorano idoli e animali piuttosto che di quelli che adorano macchine e bandiere.

Acciaio contro acciaio



I. J. Singer


Adelphi

Prezzo – 16

Pagine – 244

Le strade roventi popolate da orde di mendicanti, da cortei funebri, da bande militari tedesche che incedono con grande strepito, dai temuti Ussari della morte che sfilano in tutto il loro minaccioso splendore, da individui affamati e senza casa che si aggirano con espressione apatica, indifferente. Il gigantesco cantiere sulla Vistola dove gli operai – russi, ebrei e polacchi – si sfiancano assonnati e indolenziti, perennemente sovrastati dal fragore delle onde, dal rombo dei macchinari, dal ruggito delle voci che sbraitano in varie lingue. È la Varsavia che accoglie Binyamin Lerner, reduce da nove mesi sul fronte galiziano nella fanteria dello zar. E più che mai deciso a sopravvivere, anche a prezzo della diserzione, a conquistare il suo destino in un mondo divelto dalle fondamenta: a contrastare, acciaio contro acciaio, l'inesorabile violenza della Storia. Una violenza che Singer ha vissuto sulla propria pelle e nella quale – mentre seguiamo Binyamin dal vertiginoso caos di Varsavia a una comune agricola in Polesia e infine a Pietroburgo, cuore della Rivoluzione – ci sprofonda, letteralmente, con la prodigiosa maestria che i molti lettori della Famiglia Karnowski hanno imparato a conoscere.

L'inverno del mondo



Ken Follett

Mondadori

Prezzo – 17

Pagine – 960

Nel 1933 Berlino è in subbuglio. L'undicenne Carla von Ulrich, figlia di Lady Maud Fitzherbert, fatica a comprendere le tensioni che lacerano la sua famiglia nei giorni in cui Hitler inizia l'ascesa al potere. In questi tempi tumultuosi fanno la loro comparsa sulla scena Ethel Leckwith, la formidabile amica di Lady Maud, e suo figlio Lloyd, che presto sperimenterà sulla propria pelle la brutalità nazista. E poi Volodja Peškov, destinato a un brillante futuro nei servizi segreti sovietici, e sua cugina Daisy, grande frequentatrice dell'alta società, e i due fratelli americani Woody e Chuck Dewar... Vite, passioni, speranze che verranno divorate dalla più grande e crudele guerra nella storia dell'umanità, fra Londra e Berlino, la Spagna e Mosca, Pearl Harbor e Hiroshima, nelle residenze private come sui campi di battaglia che hanno segnato il Novecento. Nel secondo capitolo della "Century Trilogy", Ken Follett ci accompagna

lungo gli anni centrali del ventesimo secolo attraverso le vicende delle cinque famiglie già protagoniste de La caduta dei giganti, catapultando il lettore nei drammi sempre più complessi di un mondo che sta subendo incredibili sconvolgimenti.